

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2533

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TUCCI, AIELLO, AMATO, CAROTENUTO, CHERCHI, FEDE, FERRARA,
MORFINO, ORRICO, PERANTONI, SCERRA**

Disposizioni e delega al Governo in materia di introduzione di un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica

Presentata il 24 luglio 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il voto elettronico per via telematica rappresenta una delle più importanti innovazioni tecnologiche nel campo della democrazia. Consiste nella possibilità per gli elettori di esprimere il proprio voto tramite dispositivi digitali connessi alla rete *internet*, senza recarsi fisicamente ai seggi. L'obiettivo è semplificare il processo elettorale, aumentare la partecipazione e ridurre i costi e i tempi di scrutinio.

Il voto elettronico per via telematica può agevolare il voto per tutte le persone, comprese le persone con disabilità, residenti all'estero o in mobilità; può consentire uno spoglio immediato dei voti nonché ridurre notevolmente i costi, risparmiando sulla logistica, sulla stampa e sul personale. Altro auspicato vantaggio è riconducibile alla possibilità di aumentare

l'affluenza elettorale, specialmente tra i giovani.

I principali ostacoli al voto elettronico sono correlati soprattutto al tema della sicurezza del voto e delle procedure elettorali, alla necessità di garantire l'identificazione certa dell'elettore e alla segretezza del voto, oltre che a una generalizzata e bassa propensione dei cittadini italiani all'utilizzazione del sistema digitalizzato della pubblica amministrazione. Certamente ogni sistema democratico deve garantire la sicurezza più elevata nelle procedure di votazione, ma la storia elettorale del nostro Paese così come quella di altri Paesi ha spesso dimostrato come la sicurezza del voto sia certamente un obiettivo da perseguire, ma mai un fatto acquisito o infallibile; storicamente, infatti, non esiste una procedura di vota-

zione che non si sia rivelata vulnerabile e anche il voto « cartaceo » ha mostrato non di rado le sue debolezze e fallibilità.

Un sistema di voto totalmente sicuro è in ogni caso irrealizzabile, pur rispettando il rigido enunciato dell'articolo 48 della Costituzione, secondo cui il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

D'altronde il tema dei brogli nelle elezioni affonda le radici nell'antichità tanto che già nella Grecia del V secolo a.C. si registrarono primi casi ! Il broglio, spesso, oltre a essere il principale argomento utilizzato dalle forze politiche sconfitte per cercare di delegittimare la forza politica che ha vinto, è un tema utilizzato per delegittimare qualsiasi cambiamento elettorale finalizzato a garantire una più estesa democraticità e partecipazione delle procedure elettorali.

In un interessante articolo pubblicato sulla Rivista italiana di informatica e diritto, il 27 dicembre 2023, Edoardo Colzani ha affrontato il tema della sicurezza del voto a partire dall'analisi dei brogli elettorali. Secondo l'autore dell'articolo « quale che sia il mezzo attraverso cui il voto viene espresso, la storia e la comparazione con esperienze diverse da quella italiana, ci ha offerto numerosi casi di contestazioni sul voto. In taluni casi, la responsabilità è da additare a un fattore umano, errori nella filiera di controlli da parte del personale addetto ai seggi, in altri casi l'errore è da addebitarsi a un malfunzionamento delle macchine ».

Secondo lo stesso autore, la discussione sul voto elettronico e la valutazione circa l'opportunità della sua legittimazione nel sistema elettorale italiano implicano una preliminare valutazione dei vantaggi, degli svantaggi connessi a tale strumento nonché dei relativi rischi nella prospettiva di una loro prevenzione e gestione secondo modalità trasparenti e verificabili.

I vantaggi del voto elettronico rispetto al tradizionale voto cartaceo sono i seguenti:

1) la semplificazione delle procedure di votazione;

2) la riduzione dei costi connessi ai procedimenti elettorali;

3) la maggiore accessibilità da parte degli elettori;

4) la garanzia di un più preciso conteggio dei voti;

5) la tempestività dei risultati;

6) la riduzione dei casi controversi, quali i voti nulli o dubbi, pur mantenendo la cosiddetta « scheda bianca ».

Il voto elettronico per via telematica rappresenta una sfida e un'opportunità. Già da più di venti anni, il Consiglio d'Europa aveva sottolineato la compatibilità del voto elettronico con il codice di buona condotta in materia elettorale, redatto dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, cosiddetta « Commissione di Venezia », comprendendo non soltanto il voto a distanza, ma anche il voto a distanza espresso in forma elettronica.

Più di recente anche l'Unione europea sta valutando il voto a distanza, di tipo elettronico, come una plausibile modalità per affiancare o sostituire il voto cartaceo, tenendo conto di tutte le potenzialità e delle prospettive che l'interazione tra la tecnologia e il diritto, anche riguardo, appunto, all'espressione del diritto costituzionale di voto, può offrire agli ordinamenti democratici europei.

Con la comunicazione del 9 marzo 2021 « Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale » (COM(2021) 118 *final*) la Commissione europea ha presentato gli indirizzi per la trasformazione digitale dell'Europa entro l'anno 2030. Tra gli obiettivi dell'Unione europea rientra quello di garantire che entro il 2030 la vita democratica e i servizi pubblici sulla *rete internet* siano completamente accessibili a tutti, comprese le persone con disabilità, anche attraverso il voto elettronico che incoragerebbe una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita democratica.

Indubbiamente la pandemia di COVID-19 ha determinato un'accelerazione

dei processi di digitalizzazione in ogni settore economico e sociale, dimostrandone i benefici e anche le vulnerabilità, nonché ha evidenziato come nel nostro Paese servono investimenti tecnologici importanti, una normativa solida e un cambiamento culturale che favorisca la fiducia nella digitalizzazione della democrazia.

In questa prospettiva si ritiene dunque necessaria una legge che affronti la sfida del voto elettronico per via telematica.

Il voto elettronico si sta diffondendo progressivamente sia nei Paesi democratici di ampie dimensioni, come il Brasile, il Canada, l'India e gli Stati Uniti, sia nei Paesi democratici di dimensioni medie o piccole, come la Spagna, il Belgio e i Paesi Bassi. Diversi Paesi hanno sperimentato o adottato il voto elettronico per via telematica, con risultati molto diversi tra loro. Il Paese più avanzato in questo campo è sicuramente l'Estonia, che dal 2005 consente il voto elettronico per via telematica nelle elezioni politiche e amministrative. Gli elettori votano tramite una piattaforma digitale sicura, utilizzando un'identità elettronica nazionale. Nel 2023, oltre il 50 per cento degli elettori ha votato mediante la rete *internet*. La Svizzera ha sperimentato il voto elettronico per via telematica in diversi cantoni, nell'ambito di progetti pilota. La Francia consente il voto elettronico per via telematica per i cittadini residenti all'estero.

L'esperienza estone, in particolare, rappresenta una delle più efficaci applicazioni del voto mediante la rete *internet*. Il sistema si basa sull'utilizzo di un documento di identificazione personale (ID card), legalmente accettato per l'identificazione tramite la rete *internet* e per la firma digitale. Per votare tramite la rete *internet* è necessario il possesso di un lettore di ID card. Il successo dell'esperienza estone è certamente riconducibile a un contesto favorevole legato sia a una maggiore cultura e consapevolezza digitale della popolazione, sia alla minore densità abitativa rispetto all'Italia che di certo ne ha

favorito l'impiego generalizzato, su scala nazionale.

Nella storia politica italiana il voto elettronico ha una storia di sperimentazioni parziali e discontinue. Quanto alle proposte di legge in tale materia, si rileva che il tema è stato affrontato soprattutto in relazione al voto degli italiani all'estero e degli studenti fuori sede; secondo il sistema di voto vigente, gli italiani residenti all'estero votano per corrispondenza, ma si discute spesso di passare a un sistema più efficiente e sicuro, come il voto elettronico per via telematica. Alcune esperienze di voto elettronico sono state effettuate tra il 2001 e il 2006, in particolare in occasioni di consultazioni referendarie.

Il tema del voto elettronico per via telematica è stato diffusamente dibattuto e anche, seppur timidamente, sperimentato. Con il *referendum* per l'autonomia svolto nella regione Lombardia il 22 ottobre 2017 per la prima volta è stato sperimentato un sistema di voto elettronico mediante l'utilizzazione di dispositivi digitali posizionati all'interno della tradizionale cabina elettorale. Altra sperimentazione analoga al voto elettronico per via telematica è stata quella relativa al *referendum* per l'eutanasia, promosso mediante sottoscrizioni digitali.

La sperimentazione del voto elettronico è stata incentivata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), con l'articolo 1, commi 627-628, che ha istituito il Fondo per il voto elettronico, con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020. Il Fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in via digitale nelle elezioni politiche e per i *referendum*. La sperimentazione è riferita al voto degli italiani all'estero e degli elettori temporaneamente fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche. Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 38-bis, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha esteso la sperimentazione anche alle elezioni regionali

e amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021, al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.

Il decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, ha rinviato la predetta sperimentazione dall'anno 2022 all'anno 2023. Contestualmente, con l'articolo 6, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 41 del 2022 ha disposto un rifinanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.

La sperimentazione è limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto di due specifiche categorie di elettori: gli italiani all'estero e gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Le modalità attuative di utilizzazione del citato Fondo e della relativa sperimentazione sono demandate a un decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Con il decreto del Ministro dell'interno 9 luglio 2021 sono state approvate le linee guida per la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche ed europee e per i referendum. Successivamente, con il decreto del Ministro dell'interno 21 ottobre 2021 sono state integrate le modalità applicative di tale sperimentazione con riferimento alle elezioni regionali e amministrative, come previsto dal citato decreto-legge n. 77 del 2021.

Il voto elettronico è stato sperimentato anche nell'elezione del 3 dicembre 2021 dei Comitati degli italiani all'estero. Il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, ha introdotto la modalità del voto informatico per questa tipologia di elezioni e la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), all'articolo 1, comma 648, ha au-

torizzato la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni.

Il 3 dicembre 2021 coloro che hanno richiesto l'iscrizione nell'elenco degli elettori per le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, per il tramite del portale Fast-It, hanno avuto la possibilità di esprimere il loro voto anche in modalità digitale. Fino al 3 dicembre, gli elettori si sono potuti collegare al Portale IO-voto per votare con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) di II livello. Gli elettori hanno votato anche in modalità cartacea, in quanto solo quel voto aveva valore ai fini dello scrutinio. Il voto elettronico, infatti, non aveva sostituito il voto tradizionale per corrispondenza. Gli esiti della sperimentazione hanno confermato una maggiore propensione a votare digitalmente, rispetto proprio al voto cartaceo, per gli elettori registrati su Fast-It e in possesso di SPID.

Il 13 e 14 dicembre 2023 è stata prevista la prima simulazione di voto mediante la rete *internet* per consultazioni elettorali. L'iniziativa, non collegata ad alcun evento elettorale reale, ha coinvolto gli elettori italiani residenti all'estero nelle circoscrizioni consolari di alcuni Paesi dell'Unione europea (Londra, Stoccolma, Monaco di Baviera e Charleroi). La simulazione, finanziata con le risorse del citato Fondo per il voto elettronico, si è svolta secondo le modalità disciplinate dalle linee guida di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 9 luglio 2021. La simulazione ha avuto ad oggetto un'elezione politica nella circoscrizione Estero a cui hanno potuto prendere parte sia gli iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, sia i cittadini italiani temporaneamente presenti nei quattro ambiti consolari citati. Nella simulazione sono stati coinvolti circa tredicimila italiani iscritti nel portale dei servizi consolari *Fast-It*. Gli elettori che si sono autenticati sono

stati 2.681 mentre quelli che hanno completato la procedura digitale di votazione per il Senato e per la Camera sono stati 2.557. Significativo è il dato degli aventi diritto con meno di 40 anni che hanno partecipato alla simulazione: si tratta di più del 70 per cento del totale.

La presente proposta di legge, integralmente mutuata dalle linee guida di cui al citato decreto del Ministro dell'interno 9 luglio 2021, si compone di nove articoli.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2028, le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, e quelle relative ai *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione si svolgono con un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio, secondo quanto previsto dalla legge. In fase di prima applicazione, al fine di verificare il corretto funzionamento del sistema elettronico di voto per via telematica e di scrutinio, l'utilizzo di tale sistema è preceduto, per ciascuna tipologia di consultazione elettorale, da una simulazione circoscritta a determinati ambiti territoriali. Solo all'esito positivo della simulazione, si potrà procedere all'utilizzo del sistema elettronico di voto per via telematica e di scrutinio in una consultazione elettorale ufficiale, nel rispetto della normativa vigente alla data della consultazione stessa.

L'articolo 2 prevede che il voto elettronico per via telematica sia espresso mediante un'applicazione informatica, unica per l'intero territorio nazionale e per tutte le consultazioni elettorali, a cui l'elettore può accedere con qualsiasi dispositivo digitale collegato alla rete *internet* ovvero mediante l'utilizzo di apposite postazioni elettroniche ubicate nei locali adibiti a ufficio elettorale di sezione.

L'articolo 3 disciplina le modalità di espressione del voto elettronico per via telematica secondo le più efficaci misure di sicurezza, trasparenza e accessibilità.

L'articolo 4 stabilisce le garanzie del sistema elettronico di voto per via tele-

matica per consentire la completa interoperabilità e assicurare il conteggio corretto di ciascun voto nell'urna elettronica relativa a ciascuna consultazione.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di trasparenza e controlli, prevedendo che l'infrastruttura centrale per il sistema elettronico di voto per via telematica sia gestita esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell'interno e che, prima della messa in funzione del sistema elettronico di voto per via telematica e, in ogni caso, prima di ogni tornata elettorale in cui è necessario il suo impiego, il Ministero dell'interno ne verifica il corretto funzionamento attraverso la collaborazione tra un organismo indipendente appositamente nominato, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e le autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale.

L'articolo 6 regola lo sviluppo del sistema elettronico di voto per via telematica da applicare a distanza sulla base dello studio di fattibilità e dei requisiti tecnici del sistema elettronico stesso stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'AgID e con le autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale.

L'articolo 7 disciplina la sottoscrizione elettronica e telematica delle liste elettorali mediante l'apposizione della firma digitale. I promotori delle liste, delle candidature o dei *referendum* popolari depositano, per via telematica, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero dell'interno, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti.

L'articolo 8 reca una delega al Governo per la modifica delle disposizioni in materia di procedimento elettorale che si renda eventualmente necessaria in seguito all'introduzione del sistema elettronico di cui all'articolo 1 e della sottoscrizione elettronica delle liste elettorali di cui all'articolo 7, nonché per il coordinamento normativo, prevedendo principi e criteri direttivi stringenti volti a tutelare la segretezza del voto, a garantire la chiarezza

e la comprensibilità del sistema elettronico di voto per via telematica, ad assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata e telematica, a garantire la possibilità di applicare il sistema elettronico anche a distanza per tutti gli elettori.

L'articolo 9 prevede gli oneri finanziari per l'attuazione della legge, valutati in

516.457.000 euro a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per il voto elettronico, istituito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), incrementate con le risorse derivanti dai risparmi di spesa ottenuti con la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Introduzione del sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio)

1. A decorrere dall'anno 2028 le votazioni per l'elezione del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, nonché quelle relative ai *referendum* di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione si svolgono mediante un sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio, di seguito denominato « sistema elettronico », secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, al fine di verificarne il corretto funzionamento, l'utilizzazione del sistema elettronico di cui al comma 1 è preceduta, per ciascuna tipologia di consultazione, da una simulazione condotta in ambiti territoriali circoscritti, individuati con decreto del Ministro dell'interno, sulla base delle specifiche capacità tecnico-organizzative dei comuni e, comunque, nei limiti dello stanziamento del Fondo per il voto elettronico, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. La simulazione di cui al comma 2 riproduce tutte le fasi e le operazioni della consultazione ed è condotta coinvolgendo un campione significativo di elettori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. I risultati della simulazione di cui al comma 2 sono privi di valore legale. Gli elettori, attraverso una campagna di comunicazione mirata e multicanale, sono opportunamente informati in merito allo svolgimento di una simulazione e all'assenza di valore legale dei relativi risultati.

5. All'esito della simulazione di cui al comma 2, previa positiva valutazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2, si può procedere all'utilizzazione del sistema elettronico di cui al comma 1 nell'ambito di una consultazione elettorale o referendaria ufficiale, nel rispetto della normativa vigente alla data della consultazione medesima.

Art. 2.

(Piattaforma digitale per la votazione e autenticazione dell'elettore)

1. Il voto elettronico per via telematica è espresso mediante un'applicazione informatica operante tramite la rete *internet*, unica per l'intero territorio nazionale e per tutte le consultazioni elettorali e referendarie. L'elettore, con qualsiasi dispositivo digitale collegato alla rete *internet* ovvero mediante l'utilizzazione di apposite postazioni elettroniche ubicate nei locali adibiti a ufficio elettorale di sezione, accede a una piattaforma digitale unica a lui riferibile in cui è presente una sezione relativa alle consultazioni elettorali.

2. Gli elettori ai quali è riconosciuto il diritto di voto sono identificati dal sistema elettronico di cui all'articolo 1 della presente legge mediante l'identità digitale prevista dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Entro i termini previsti per ciascuna consultazione, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono consegnati agli elettori nella forma di un documento informatico inviato per via telematica.

4. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 è integrato con il Sistema informativo del servizio elettorale di acquisizione e diffusione dei dati del Ministero dell'interno, anche ai fini della pubblicazione dei risultati.

Art. 3.

(Modalità di esercizio del sistema elettronico)

1. Al fine di garantire un'agevole comprensione e utilizzazione da parte di tutti

gli elettori, il sistema elettronico di cui all'articolo 1 fornisce informazioni chiare e trasparenti, presentate in modo sostanzialmente equivalente rispetto alle altre modalità di votazione, e consente a ciascun elettore di accedere, per ciascuna consultazione elettorale, ai programmi elettorali dei partiti o movimenti politici.

2. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 consente alle persone con disabilità o con altre esigenze speciali di esprimere il proprio voto in maniera indipendente, tenuto conto delle specifiche condizioni individuali.

3. L'intenzione dell'elettore non deve essere influenzata in alcun modo dal sistema elettronico di cui all'articolo 1 e le procedure che guidano gli elettori durante le operazioni di votazione assicurano la libera e corretta espressione del voto, prevedendo, a seguito della sua visualizzazione, la conferma della scelta effettuata e del corretto completamento della procedura di votazione.

4. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 garantisce che il voto espresso è anonimo e non è riconducibile all'elettore. Ai fini di cui al primo periodo, il sistema medesimo garantisce che le informazioni sui votanti sono tenute separate da quelle sui voti espressi.

5. Ogni elettore può votare una sola volta per ciascuna consultazione ed è esclusa la possibilità di esprimere più volte validamente il proprio voto per la stessa consultazione. La sessione di voto di ciascun elettore, a partire dal momento in cui lo stesso si identifica fino al momento in cui si esprime e conferma il proprio voto, ha una durata temporale limitata, che è indicata all'elettore stesso in modo chiaro, prima dell'avvio della sessione di votazione.

6. L'elettore accede soltanto alle schede relative alle consultazioni cui ha diritto di partecipare e, in caso di svolgimento congiunto di più consultazioni, può scegliere a quale o quali di esse intende partecipare.

7. Per ogni scheda è ammessa l'espressione di un solo voto valido ovvero l'esercizio della facoltà di astenersi dalla scelta. Non è possibile l'espressione di un voto nullo ai sensi delle norme vigenti.

8. L'elettore è posto nella condizione di verificare, tramite lo schermo del dispositivo utilizzato per la votazione, che il voto espresso è corrispondente alla volontà dallo stesso manifestata. A seguito della conferma definitiva da parte dell'elettore, il sistema elettronico di cui all'articolo 1 acquisisce il voto e, con idonee modalità tecnico-informatiche, applica ad esso un sigillo elettronico per garantirne l'origine e l'integrità e lo inserisce nell'urna elettronica senza alterazioni. L'elettore riceve una conferma che il voto è stato registrato e che la procedura di votazione è stata completata e, in ogni caso, è posto nelle condizioni di verificare che il voto è stato inserito nell'urna elettronica. La tecnologia utilizzata consente di rilevare, in ogni fase della procedura di votazione, eventuali tentativi di alterazioni e influenze indebite.

9. Il sistema utilizzato per accedere al voto elettronico per via telematica non tiene traccia dei dati trattati nella fase di votazione.

10. I sigilli elettronici applicati ai voti sono mantenuti fino all'apertura dello scrutinio. Prima di procedere alla rimozione dei sigilli elettronici, i voti, privi di ogni tracciatura relativa al momento in cui ciascun voto è stato espresso, sono mescolati. I voti e le informazioni sulla partecipazione al voto, in ogni caso, sono crittografati.

11. Il conteggio dei voti è attivato solo dopo la chiusura di tutte le operazioni di votazione. Per le attività di scrutinio sono utilizzate tecnologie in grado di rilevare eventuali alterazioni nel rispetto della segretezza del voto.

12. I risultati delle operazioni di scrutinio dei voti espressi mediante il sistema elettronico di cui all'articolo 1 sono comunicati agli organi preposti dalla legge alla proclamazione dei risultati delle consultazioni con modalità idonee a garantire la segretezza del voto. I medesimi organi, in sede di stesura degli appositi verbali, procedono alla sommatoria dei voti espressi utilizzando procedure di aggregazione dei voti espressi in formato elettronico e in maniera tradizionale in grado di preservare la segretezza del voto.

Art. 4.

(Garanzie del sistema elettronico)

1. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 è sviluppato sulla base di criteri aperti per consentire la completa interoperabilità dei dati e garantire che ciascun voto è stato inserito correttamente nell'urna elettronica corrispondente a ciascuna consultazione.

2. Il codice sorgente del sistema elettronico di cui di cui all'articolo 1 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 non rilascia all'elettore, dopo la conferma del voto, alcuna prova circa il contenuto del voto espresso e assicura la segretezza sia del voto medesimo sia delle operazioni propedeutiche alla votazione, impedendo, al contempo, la perdita o l'alterazione dei voti espressi.

4. In caso di eventuale interruzione del funzionamento del sistema elettronico di cui all'articolo 1, l'elettore ne è informato immediatamente in modo chiaro e, non appena possibile, è posto nelle condizioni di riprendere la procedura di votazione, possibilmente dal punto in cui la stessa è stata interrotta, previa nuova identificazione.

5. Il sistema elettronico di cui all'articolo 1 è sviluppato nel rispetto delle linee guida per lo sviluppo del *software* sicuro elaborate dall'Agenzia per l'Italia Digitale e delle disposizioni in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 5.

(Trasparenza e controlli)

1. L'infrastruttura centrale per il sistema elettronico di cui all'articolo 1 è gestita esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell'interno, individuato con provvedimento pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero. In ogni caso, i controlli sono automatici, limitando al massimo gli interventi a distanza e prevenendo, in ogni caso, i rischi di intrusione, di errore umano e di

sabotaggio, attraverso uno specifico protocollo di intervento. In caso di incidente in grado di compromettere l'integrità del sistema, il personale responsabile del funzionamento del sistema elettronico di cui all'articolo 1 informa immediatamente il Ministero dell'interno.

2. Prima della messa in funzione del sistema elettronico di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, prima di ciascuna tornata elettorale in cui il medesimo sistema elettronico è utilizzato, il Ministero dell'interno verifica il corretto funzionamento dell'infrastruttura centrale attraverso la collaborazione tra un organismo indipendente appositamente nominato, l'Agenzia per l'Italia Digitale e le autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale. La verifica ha per oggetto la valutazione della corretta funzionalità di ogni componente del sistema e assicura il rispetto dei criteri di processo e di sistema nonché i livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 6.

(Realizzazione del sistema elettronico)

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale, provvede alla realizzazione del sistema elettronico di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto dalla presente legge, avvalendosi di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, individuati nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Lo studio di fattibilità e i requisiti tecnici del sistema elettronico di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'Agenzia per l'Italia Digitale e con le autorità preposte alla sicurezza cibernetica nazionale.

3. Il Ministero dell'interno è il titolare del trattamento dei dati personali, ferme restando, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le specifiche responsabilità in capo ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.

(Sottoscrizione elettronica delle liste elettorali)

1. La sottoscrizione delle liste elettorali e delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'articolo 1, comma 1, avviene in formato elettronico mediante l'apposizione della firma digitale.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, su richiesta dei promotori delle sottoscrizioni, la certificazione elettorale degli atti di cui al comma 1 del presente articolo si svolge mediante lo scambio per via telematica di documenti informatici fra gli uffici pubblici interessati.

3. I promotori delle liste, delle candidature o dei *referendum* depositano, per via telematica, i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni al Ministero dell'interno, che ne cura la distribuzione e il recapito agli uffici della pubblica amministrazione competenti.

4. Gli uffici competenti, nei termini previsti a legislazione vigente, mettono a disposizione i moduli ai cittadini elettori, in modo da renderne possibile la sottoscrizione a mezzo di firma digitale e telematica.

Art. 8.

(Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di procedimento elettorale e per il coordinamento normativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica delle disposizioni vigenti in materia di procedimento elettorale che si renda eventualmente necessaria in seguito all'introduzione del sistema elettronico per l'espressione del voto per via telematica e per lo scrutinio di cui all'articolo 1 e della sottoscrizione elettronica delle liste di cui all'articolo 7, nonché per il coordinamento normativo delle disposizioni della presente legge, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare la segretezza del voto elettronico espresso per via telematica;

b) garantire la chiarezza e la comprensibilità del sistema elettronico di cui all'articolo 1, al fine di consentirne l'utilizzo a tutti i cittadini elettori;

c) assicurare che tutte le operazioni di voto e di scrutinio si svolgano in forma automatizzata e telematica, senza alcun ricorso a supporti cartacei, al fine di impedire la contraffazione o l'annullamento delle indicazioni di voto o di parte della documentazione elettorale;

d) garantire l'accesso a distanza al sistema elettronico di cui all'articolo 1 per tutti gli elettori che, alla data della consultazione, si trovino al di fuori del territorio nazionale o del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;

e) assicurare la conformità del sistema elettronico di cui all'articolo 1 alla raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sugli *standard* relativi al voto elettronico (CM/Rec(2017)5 del 14 giugno 2017) nonché alle linee guida ivi allegate;

f) garantire l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità, agli strumenti informatici, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici;

g) introdurre una disciplina di dettaglio per la simulazione di cui all'articolo 1, da realizzare in fase di prima applicazione della legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, previa intesa in sede di Con-

ferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 516.457.000 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il voto elettronico, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate, a decorrere dall'anno 2026, con le risorse derivanti dai risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della si-

curezza energetica, sentiti il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 516.457.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.

